



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 244 CSAT 08 del 18 maggio 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE / CORTE SPORTIVA DI APPELLO
TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA

DECRETO

Visto l'art. 50, comma 8, del Codice della Giustizia Sportiva secondo cui *“Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”*;

RITENUTO di disciplinare le modalità di utilizzo dello strumento della videoconferenza e di svolgimento delle udienze;

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 8, secondo periodo, del C.G.S., le udienze del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale possono svolgersi mediante collegamenti da remoto in video conferenza.
2. Nei casi in cui viene disposta la discussione in videoconferenza, la Segreteria comunica agli avvocati e/o alle parti, prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto. Le convocazioni sono distribuite in un congruo arco temporale.
3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei termini di cui al codice della giustizia sportiva e con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione della stessa. Il tempo di attesa degli avvocati e/o delle parti prima di essere ammessi alla discussione è contenuto quanto più è possibile, compatibilmente con il numero di discussioni richieste. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione è inserita l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Federazione.
4. Gli Avvocati e/o le parti comunicano tre giorni prima dell'udienza, con nota da depositarsi telematicamente presso la segreteria del Tribunale Federale Territoriale (se trattasi di deferimento della Procura Federale) o della Corte Sportiva di Appello Territoriale (se trattasi di reclamo avverso ad una decisione del GST), l'indirizzo email o PEC della parte, qualora la stessa intenda partecipare personalmente ai sensi della normativa vigente.
5. Il giorno dell'udienza la Segreteria del Tribunale Federale Territoriale/Corte di Appello Territoriale invia il link ipertestuale per partecipare alla video conferenza di cui al comma 4 all'indirizzo email indicato. Tale link è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore e/o soggetto delegato.
6. La copia informatica di tutte le comunicazioni è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della Segreteria.
7. Per partecipare alla discussione da remoto in video conferenza gli avvocati e/o le parti devono garantire la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla video conferenza e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.
8. All'udienza il Presidente del Collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti, previa esibizione della tessera di iscrizione all'albo degli avvocati o di un documento di identità, e della loro volontà di dar corso all'udienza da remoto; nel verbale dell'udienza si dà altresì atto

che le parti dichiarano di avere letto l'informativa di cui al comma 3 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b) ed f) del Regolamento (UE) 2016/679.

9. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti e/o le parti stesse dichiarano sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere all'udienza. La dichiarazione dei difensori e/o delle parti stesse è inserita nel verbale dell'udienza. In tale verbale è inserita altresì analogha dichiarazione dei componenti del Collegio.
10. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il Presidente del collegio assume le necessarie determinazioni, incluso l'utilizzo di strumenti di audioconferenza.
11. I difensori delle parti e le parti anche se collegati da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il Presidente del Collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal Presidente ad intervenire, attivano la funzione audio.
12. E' vietata la registrazione delle udienze, con ogni strumento e da parte di chiunque. E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la video conferenza o, comunque, altri strumenti o funzioni idonee a conservare traccia delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Ludovico La Grutta

Depositato in Palermo in data 27 ottobre 2020

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Roberto Rotolo

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 18 maggio 2021

APPELLI

Procedimento 15/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n.15/A

A.S.D. CITTA' DI BIANCAVILLA (CT) Avverso squalifica fino al 30/06/2023 a carico del sig. Gianluca Mazzeo ai sensi del comma 2 dell'art. 5 C.G.S. in quanto capitano ed avverso l'ammenda di € 500,00.

Campionato C1 C5 Girone "B" Gara: La Madonnina - Città di Biancavilla del 08/05/2021 - C.U. n.237 del 11/05/2021

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivi motivi inviati nei termini la Società A.S.D. Città di Biancavilla impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al calciatore Gianluca Mazzeo, irrogatagli nella sua qualità di capitano, deve essere revocata atteso che l'ignoto autore del gesto violento in danno dell'arbitro deve individuarsi nella persona del sig. Luca Urso, come da dichiarazione dallo stesso resa e che viene allegata al gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il preannunciato gravame avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 non contenendo il reclamo alcuna specifica censura sul punto.

Nel merito letti i referti di gara redatti dagli ufficiali di gara si rileva secondo quanto scritto dall'arbitro n.1: *“al 31:30 del secondo tempo l'arbitro 2 il sig. Giuseppe Catania della Sezione di Catania, dopo non avere fischiato un normalissimo contrasto di gioco, avvenivano le proteste nei suoi e nei miei confronti, con invasione di campo da parte dei giocatori, e dell'allenatore del Biancavilla che si avvicinava in maniera minacciosa nei confronti dell'arbitro n.2, mentre veniva a chiedere spiegazioni a me il portiere del Biancavilla sig. Mazzeo Gianluca, mentre altri giocatori inveivano contro di me...Nel contempo succedeva un parapiglia anche sugli spalti...fortunatamente sedato dopo pochi minuti. Nel frattempo entrava sul terreno di gioco il sig. Luca Urso precedentemente espulso, mi minacciava dicendomi:” ...” nel frattempo venivo raggiunto da una bottiglietta all'altezza del ginocchio destro che mi procurava dolore. Vedendo che a questo punto non c'erano più i presupposti psico fisici per potere continuare la gara, decido di sospenderla. All'avvenuta sospensione della gara, incominciava l'ira della squadra ospite nei miei confronti. Alcuni giocatori della squadra Biancavilla cercavano di raggiungermi per colpirmi, ma grazie all'intervento del capitano Mazzeo Gianluca e dell'allenatore Gervasi Simone non riuscivano a colpirmi, poiché esse hanno fatto da scudo nei miei confronti. Nonostante il grande lavoro fatto dall'allenatore e dal capitano Mazzeo, riusciva a raggiungermi il sig. Luca Urso (dirigente Biancavilla precedentemente espulso) e mi colpiva con uno schiaffo al viso sulla guancia destra procurandomi dolore, e mi pronunciava testuali parole: “...”, ma fortunatamente veniva prontamente allontanato di forza dal capitano Mazzeo. Nonostante il grande lavoro fatto da Mazzeo, un giocatore riusciva a colpirmi sulla gamba destra, all'altezza del ginocchio con un calcio, provocandomi dolore. Non riesco ad identificare i giocatori, poiché si sono tolti la maglia e non riesco a vederli bene in faccia poiché Mazzeo mi faceva da vero e proprio scudo ed essendo più alto di me non riesco ad identificare il viso...”*

Secondo quanto scritto dall'arbitro 2 si rileva: *“...Arrivato in prossimità dell'uscita del terreno, al fine di trovare riparo dalle aggressioni, sentivo l'Arbitro fischiare la sospensione della gara (residuavano 30 secondi di recupero da giocare) e, voltandomi, lo scorgevo in forte difficoltà attorniato da diversi calciatori del Città di Biancavilla (che non riesco ad identificare in quanto privi di maglia di gioco). Notavo, inoltre, che il sig. Luca Urso (Città di Biancavilla) colpiva con uno scappellotto sul volto l'arbitro e, fortunatamente, veniva poi bloccato dal capitano della squadra ospite Gianluca Mazzeo onde evitare ulteriori attacchi. Mi avvicinavo dunque di corsa all'arbitro Monaco al fine di assisterlo. Insieme con l'aiuto dell'allenatore della squadra di casa (sig. Roberto D'Oca) e dell'addetto al servizio d'ordine che “placcava” il sig. Luca Urso, riuscivamo a rientrare nello spogliatoio”*.

Da quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante attraverso l'auto dichiarazione del sig. Luca Urso non trova, allo stato, alcun valido riscontro negli atti di gara per la qualcosa appare necessario trasmettere gli atti alla Procura Federale per un approfondimento di indagine al fine accertare il reale autore dell'aggressione del direttore di gara individuato da quest'ultimo in un calciatore.

Allo stato va confermato il provvedimento, reso inaudita altera parte, in data 12 maggio 2021 con cui si è sospesa cautelativamente la squalifica a carico del calciatore Gianluca Mazzeo per le ragioni ivi espresse e che qui devono intendersi integralmente riportate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale:

- a) dichiara inammissibile la parte di gravame relativo alla sanzione dell'ammenda;
- b) Conferma la sospensione cautelare della squalifica inflitta ai sensi dell'art. 5 comma 2 del C.G.S. a carico del capitano sig. Gianluca Mazzeo;
- c) Trasmette gli atti alla Procura Federale per espletare le chieste indagini come meglio specificate in parte motiva;
- d) Rinvia per la prosecuzione del presente procedimento all'udienza del 22 giugno 2021 ore 16,00.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 maggio 2021

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA